



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 02/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 25 giugno 2015, n. 32

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 44 del 7 giugno 2012 relativa a:

- Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9.9918 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di San Donaci (BR), in località "Masseria Lamia".

Società: Trade Management Energia S.r.l. con sede legale in Bari via Junipero n. 19, P. IVA 06945860721.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

L'Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede espressamente che "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l'obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l'impegno, del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

La norma quadro nazionale individua sia i requisiti soggettivi degli emittenti sia i criteri per la determinazione dell'importo da stabilirsi dalle Regioni o Province delegate, sia il soggetto beneficiario,

coincidente con quello cui compete l'onere di eseguire gli interventi in caso di inadempienza da parte del soggetto obbligato. Nulla è riferito in merito alla disciplina (clausole) regolante il rapporto medesimo.

La legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 all'articolo 4 comma 2 prevede che entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 31/2008 prevede che le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Considerato che:

Con Determinazione dirigenziale n. 44 del 07 giugno 2012 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9.9918 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di San Donaci (BR), in località "Masseria Lamia", a favore della società: Trade Management Energia S.r.l. con sede legale in Bari via Junipero Serra n. 19, P.IVA 06945860721.

L'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 44 del 7 giugno 2012 prevede che: "La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12 dell'art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

3. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

4. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio

dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dell'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto.

L'articolo 8 della Determinazione Dirigenziale n. 44/2012 prescrive che: Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Si prende atto che:

- L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza stabilite dalla normativa in materia, essendo decorsi ampiamente i termini stabiliti per la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 comma 2 della L. R. n. 31 del 21/10/2008 e la società non ha mai comunicato l'inizio dei lavori e non ha mai prodotto alcuna documentazione né ha trasmesso alcuna comunicazione dopo il rilascio dell'autorizzazione unica;

- Il mancato adempimento delle prescrizioni sottese alla determinazione in oggetto denota, oltre tutto, una chiara mancanza di interesse da parte della Società atteso che il termine dei 180 giorni previsto dalla legge risulta ampiamente decorso e non sono state mai rappresentate dalla Società motivazioni atte a giustificare il mancato deposito dei documenti sopra richiamati ed il mancato inizio dei lavori.

Sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria del funzionario istruttore Ing. Stefania Melis, prot. n. 32 del 25/06/2015, condividendone le conclusioni, essendo ampiamente ed indubitabilmente decorso il termine di 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stabilito dal richiamato comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 e non avendo la società mai mostrato alcun interesse a riguardo, ritiene necessario procedere con la declaratoria di decadenza della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 44 del 07/06/2012, dichiarando l'avvenuta decadenza della stessa per le motivazioni di cui al presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di dichiarare la decadenza dell' Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione n. 44/2012 rilasciata alla Trade Management Energia S.r.l. con sede legale in Bari via Junipero Serra n. 19, P.IVA 06945860721, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società Trade Management Energia S.r.l., al Comune di San Donaci (BR) e a Terna S.p.a..

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente di Servizio
Giuseppe Rubino
